

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p., e 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n.67 e dell'art.2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con atto del 9 settembre 2015, ha delegato i presidenti dei tribunali stipulare le convenzioni previste dall'art.2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, Via delle Terme di Traiano, 56/A, giusta delega di cui all'atto in premessa,

e

l'Ente FONDAZIONE SOLIDARIETA' E CULTURA ONLUS C.F.90070860565 che interviene al presente atto nella persona del legale rappresentante Dott. *ALESSANDRO FIORDOMI* nato il 21/02/1978 a Capodimonte (VT)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 comma 4, del DM n. 88/2015, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- Supporto fisico degli utenti nei laboratori e durante gli spostamenti;
- Supporto degli utenti durante la mensa (consegnare, tagliare e imboccare cibi)

La sede operativa della Fondazione è unica (Via Tirrenia, 1 Montalto di Castro); i luoghi dove avvengono alcuni laboratori sono dislocati nel territorio di Montalto di Castro. Verrà quindi allegato un elenco in base alla programmazione annuale.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'UEPE, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'UEPE.

Art. 2

Modalità di svolgimento